

# COMUNE DI LACONI



PROVINCIA DI ORISTANO  
Piazza Marconi n° 1 - 09090 Laconi  
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579  
e.mail: [info@comune.laconi.or.it](mailto:info@comune.laconi.or.it)

**Ordinanza n° 15 del 18.05.2020**

**Oggetto: Riapertura del mercato di commercio ambulante**

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**Vista** la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

**Visto** l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

### **Richiamati:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da

COVID-19;

- il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- il DPCM 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

**Viste** le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 2 maggio 2020 e 21 del 3 maggio 2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS;

**Visto** il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

**Considerato** che il mercato ambulante su area pubblica comunale non coperta, in ottemperanza alle disposizioni normative, è stato chiuso cautelativamente al fine di contrastare la diffusione epidemiologica da covid-19;

**Considerato che**, ai sensi dell'art. 13 della citata ordinanza n. 20 del 02.05.2020 emanata dal Presidente della R.A.S., è demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali;

**Valutate** le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell'obbligo di prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.

**Considerato** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio stesso;

**Preso atto** che la riapertura del mercato settimanale nella Via Aldo Moro, vista la natura dei luoghi, non consentirebbe il rispetto delle misure di prevenzione anti COVID-19;

**Valutata** idonea e logisticamente più adatta ad essere predisposta per lo svolgimento del mercato in sicurezza l'area parcheggi del Parco delle Magnolie;

**Atteso** il persistere dell'urgenza e dell'indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

**Ritenuto** necessario disporre la possibilità di riprendere ad effettuare attività di commercio nella forma del mercato rionale all'aperto purchè siano osservate le misure di prevenzione anti COVID-19;

**Visto** il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

**Viste** "le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17/05/2020 che in riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) lascia ai Sindaci, in considerazione della conoscenza del proprio contesto territoriale e della più rapida ed efficiente capacità di monitoraggio a livello locale, la facoltà di regolamentare con propria ordinanza la gestione delle stesse attività, in ragione delle specificità locali;

## **ORDINA**

a far data dal 19 maggio sino a nuove disposizioni

La riapertura del mercato di commercio ambulante su area pubblica, non coperta, per ogni martedì della settimana, nell'area parcheggi del Parco delle Magnolie, ad accesso contingentato, con l'osservanza delle misure di sicurezza anti-contagio, sanitarie, di prevenzione e contenimento sotto indicate:

1. L'area mercatale sarà appositamente delimitata con idonea segnaletica e dovrà prevedere due varchi per l'accesso e due varchi per l'uscita, debitamente presidiati, che consentano il formarsi di eventuali code ordinate che rispettino le condizioni di distanziamento sociale;
2. dalle ore 7.15 e fino alle ore 8.00, il personale della Polizia Locale provvederà all'assegnazione delle postazioni prestabilite, che avranno una distanza non inferiore a metri lineari 2 tra esse, secondo l'ordine cronologico di arrivo al mercato;
3. ogni operatore potrà iniziare l'allestimento della postazione di vendita alle ore 07,15 e dovrà terminare entro le ore 08.30; le attività di vendita dovranno iniziare dalle 08.00 e terminare tassativamente alle 13.00; la postazione dovrà essere rimossa entro le ore 13,30; entro tale termine ogni operatore avrà cura di ripristinare lo stato originario dei luoghi, provvedendo al ritiro delle merci ed al conferimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata;
4. l'area di vendita deve essere completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita. Ogni operatore dovrà assicurare il posizionamento e il mantenimento in efficienza dei mezzi utilizzati per la delimitazione della propria postazione, tra la propria postazione e quelle ubicate in adiacenza, affinché l'utenza possa accedere soltanto dall'entrata autorizzata;
5. gli operatori dovranno pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e dovranno mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche igienizzanti per il lavaggio delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere obbligatoriamente disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
6. gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherine, in modo tale che tali dispositivi coprano in modo aderente naso e bocca e guanti monouso;
7. è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
8. sarà disposta, a cura del personale incaricato al controllo degli accessi in prossimità dell'entrata e dell'uscita, apposita informazione per garantire il distanziamento dei clienti;
9. l'accesso all'area mercatale deve essere consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso;

10. deve essere messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti in particolare il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
11. i clienti non dovranno stazionare all'interno dell'area mercatale più del tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni senza fermarsi a parlare con altri avventori;
12. è vietato abbandonare mascherine e guanti monouso. Essi dovranno essere smaltiti nella pattumiera del rifiuto indifferenziato della propria abitazione.

#### AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa;

#### DA' ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale;

#### DEMANDA

agli Agenti di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento;

#### DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Nuoro, alla Questura di Nuoro, alla Stazione Locale dell'Arma dei Carabinieri di Laconi, alla Stazione Locale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Isili.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Laconi.

Laconi, 18 maggio 2020

Il Sindaco  
Anna Paola Zaccheddu